

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore VALCAVI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 MAGGIO 1991

Modifiche della legge 10 maggio 1976, n. 319

ONOREVOLI SENATORI. – Il regime sanzionatorio previsto dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dell'inquinamento, e successive modificazioni, è volto a garantire l'osservanza, da parte dei titolari degli scarichi soggetti alle disposizioni della legge medesima, di quei comportamenti sui quali è imperniato il sistema di tutela e di salvaguardia ambientale introdotto dalla stessa legge.

Tali comportamenti si sostanziano:

a) nell'obbligo di richiedere, per ogni scarico in essere, apposita autorizzazione alle competenti autorità, così da consentire alla stessa di approntare un dettagliato sistema conoscitivo della attuazione esi-

stente e di poter svolgere, conseguentemente, le proprie funzioni di vigilanza con la dovuta precisione;

b) nell'obbligo di osservare, per ogni scarico autorizzato, i previsti limiti di accettabilità nonché le prescrizioni indicate nel relativo provvedimento di autorizzazione.

Si tratta, come noto, di sanzioni tutte di natura penale, particolarmente rigorose con specifico riferimento alle facoltà di emissione del mandato di cattura anche fuori dai casi previsti dal codice di procedura penale ed alla subordinazione del beneficio della sospensione condizionale della pena all'esatto adempimento di quanto stabilito dal giudice in sentenza, relativa-

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

mente alla rimozione degli elementi oggettivi del reato.

Senza nulla togliere al rigore di cui si è detto - del resto confermato e, in molti casi, accentuato dal legislatore, negli ultimi tempi, con l'approvazione di più recenti provvedimenti di tutela dell'ambiente - il presente disegno di legge si propone di introdurre una opportuna differenziazione di sanzioni tra i casi di scarichi allacciati ad impianti centralizzati di depurazione ed i casi di scarichi con recapito direttamente nel sottosuolo o in corsi di acque superficiali.

Diversa è, per l'ambiente circostante, la potenziale pericolosità dei due tipi di scarico e diversa è la responsabilità del loro titolare, nel senso che essa è più grave nel caso di scarico diretto e più lieve in quello allacciato ad impianto centralizzato.

In quest'ultimo caso si deve ritenere che la responsabilità ultima incomba sul soggetto che gestisce l'impianto di depurazione e che l'eccessivo carico inquinante recato dal singolo scarico allacciato determini esclusivamente, se del caso, un danno economico al gestore dell'impianto centralizzato per i maggiori oneri per il ripristino delle caratteristiche qualitative dei reflui da sottoporre a depurazione.

Ovviamente diverso sarebbe, rispetto al caso da ultimo prospettato, quello che vedesse uno scarico, allacciato pur sempre ad impianto centralizzato, che fosse tuttavia portatore, anche per un solo parametro di qualità, di un tale carico inquinante da pregiudicare i risultati depurativi solitamente ottenibili dall'impianto medesimo: caso per il quale continuerebbero a trovare applicazione le sanzioni previste dalla legge che si intende emendare.

In definitiva, in presenza delle concomitanti condizioni indicate nel presente disegno di legge - difformità contenuta sia per il numero di parametri sia per la percentuale di spostamento, nonché per l'assenza di un grave peggioramento della qualità delle acque in uscita dall'impianto - sembra opportuno sgravare i titolari degli scarichi da responsabilità di ordine penale e sostituire le relative sanzioni con pene pecuniarie di natura amministrativa, con l'effetto conseguente di alleggerire il carico processuale delle preture, per comportamenti, come si è visto, non particolarmente gravi e inoltre di consentire alle amministrazioni locali preposte alla vigilanza di incamerare somme utilmente destinabili al miglioramento delle strutture periferiche di prevenzione dell'ambiente.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. All'articolo 21, della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, al termine del primo periodo del terzo comma sono inserite le parole: «, salvo quanto previsto dall'articolo 24-bis».

2. All'articolo 22 della citata legge n. 319 del 1976 sono aggiunte, infine, le parole: «,salvo quanto previsto dall'articolo 24-bis».

## Art. 2.

1. Nella legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, dopo l'articolo 24 è inserito il seguente:

«Art. 24-bis. - 1. Per gli scarichi autorizzati aventi recapito in fognatura, in caso di difformità degli stessi rispetto ai limiti di accettabilità consentiti, non si applicano le sanzioni penali previste dagli articoli 21 e 22, bensì la sanzione amministrativa della pena pecuniaria da lire due milioni a lire venti milioni, sempre che si verifichino le seguenti condizioni:

a) la fognatura si allaccia ad un impianto centralizzato di depurazione;

b) la difformità dello scarico non riguardi oltre quattro elementi, e per ciascun elemento non ecceda il 100 per cento rispetto al limite consentito.

2. L'applicazione della sanzione amministrativa è di competenza del comune».

## Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.